

STATUTO

PROGETTO POPOLARE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONTESCAGLIOSO MT VIA
PIETRO GIANCOLA 8

Numero REA: MT - 34586

Codice fiscale: 00124790775

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2007 - Statuto completo	2
--	---



NOTAIO
Nicola Grassano

Allegato "B" al n.13131 di Raccolta.

STATUTO

della

"PROGETTO POPOLARE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS";

*** * * * ***

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381, con sede nel Comune di Montescaglioso, la Società cooperativa denominata "PROGETTO POPOLARE COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alle vigenti disposizioni di legge, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere anche tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavoro.

	rativa e le migliori condizioni possibili economiche, sociali e profes-	
	sionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instau-	
	razione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo, aderisce,	
	accettandone i Regolamenti, ad un gruppo paritetico ai sensi dell'art.	
	2545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della	
	mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo	
	quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di	
	occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e	
	professionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instau-	
	razione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in for-	
	ma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita	
	dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in	
	partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	

	dello scopo sociale.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'Organo Amministrativo, aderisce,	
	accettandone i Regolamenti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e	
	Mutue.	
	Art.3 bis (Requisiti di mutualità prevalente)	
	La cooperativa è tenuta al rispetto dei seguenti limiti:	
	1) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	2) ai soci cooperatori che abbiano sottoscritto strumenti finanziari in	
	presenza delle condizioni richieste dal presente statuto non può es-	
	sere attribuito un dividendo in misura superiore a due punti in più ri-	
	spetto al limite massimo del dividendo attribuibile ai soci cooperatori	
	ai sensi del presente articolo;	
	3) durante tutta la durata della società non possono essere distribuite	
	riserve tra i soci cooperatori.	
	2. In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale de-	
	dotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati	
	sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, conformemente all'art. 1 lettera A della legge 381/91,	
	si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini anche attra-	
	verso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi miranti, in via	

	prioritaria ma non esclusiva, alla soddisfazione dei bisogni di soggetti	
	in difficoltà ovvero portatori di disagio e/o handicaps fisici e psichici,	
	di anziani e soggetti svantaggiati in genere, nonchè nell'ambito so-	
	cio-educativo dell'infanzia e dell'adolescenza.	
	La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della co-	
	munità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei citta-	
	dini attraverso la gestione di servizi sociali miranti, in via prioritaria	
	ma non esclusiva, alla soddisfazione dei bisogni di soggetti portatori	
	di handicaps fisici e psichici, di anziani e soggetti svantaggiati in ge-	
	nere, nonchè nell'ambito socio-educativo dell'infanzia.	
	In relazione a ciò, la Cooperativa può promuovere, organizzare e ge-	
	stire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi:	
	- attività e servizi di riabilitazione; case famiglia, comunità protette,	
	gruppi appartamento;	
	- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati	
	tanto presso il domicilio e/o la famiglia, quanto presso la scuola o al-	
	tre strutture di accoglienza;	
	- attività di formazione del personale addetto ai servizi sociali e di	
	consulenza;	
	- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domicilia-	
	re, oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti, o	
	messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,	

	nonchè servizi integrati per residenze protette;	
	- iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;	
	- gestione di asili nido, scuole materne, centri di soggiorno, ricreazio-	
	ne, animazione, socializzazione per l'infanzia, aperti a tutti i bambini,	
	compresi i soggetti portatori di handicaps; servizi di baby-sitter;	
	- servizi scolastici e socio assistenziali anche in forma integrata;	
	- soggiorni di vacanza per l'infanzia, per l'adolescenza, per la popo-	
	lazione senile, per i dimessi da ospedali psichiatrici.	
	- attività di progettazione, formazione del personale, consulenza	
	relativamente ai servizi e alle politiche sociali.	
	La Cooperativa intende garantire, nell'ambito delle finalità generali	
	che la caratterizzano, un'equa remunerazione ai soci lavoratori ri-	
	mandando gli aspetti contrattuali, tecnici ed organizzativi al Regola-	
	mento Interno.	
	La Cooperativa si propone attività di sensibilizzazione ed animazione	
	della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consape-	
	vole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in	
	stato di bisogno.	
	Essa si propone inoltre di promuovere la crescita civile, morale e cul-	
	turale, dei propri soci, per favorire la loro qualificazione o riqualifica-	
	zione o specializzazione professionale.	
	La Cooperativa, per la realizzazione dei suoi scopi, potrà - ove abbia	
	conseguito i requisiti di numero e ogni altro requisito di legge ed ab-	
	bia ottenuto l'iscrizione nell'apposito Albo delle Cooperative - parteci-	
	pate a pubblici appalti per l'espletamento di servizi e opere oggetto	

	del suo scopo sociale.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispet-	
	to delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate	
	per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti	
	Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., e	
	consorzi per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statu-	
	to; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo	
	Stato,dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici	
	necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la	
	costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazio-	
	ne o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di pro-	
	grammazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammoderna-	
	mento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative;	
	potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed as-	
	sumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimen-	
	to e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla leg-	
	ge e dai regolamenti.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.	

	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine	
	e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della	
	cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti	
	che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano	
	in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'at-	
	tività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio socia-	
	le deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti	
	collettivi vigenti per le categorie di lavoratori similari, compatibilmente	

	con la natura associativa del rapporto socio-cooperativo e, pertanto,	
	con le esigenze sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento della società.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci coopera-	
	tori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed ob-	
	blighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni	
	caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavora-	
	tori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente	
	statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in mo-	
	do graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà	
	fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nel-	
	le deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rap-	
	presentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei	
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statu-	

	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qual-	
	siasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente	
	statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine	
	societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'ina-	
	deguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di	
	formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inseri-	
	mento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla spe-	
	ciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo an-	
	che prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento)	
	fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla	
	categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia	
	stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a go-	
	dere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art.5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere	
	comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministra-	

	tivo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previ-	
	sto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Orga-	
	no amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nasci-	
	ta;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione profes-	
	sionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) copia del titolo di studio adeguato;	
	d) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di esse-	
	re iscritto;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore né superiore al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola	
	arbitrale contenuta negli artt.43 e seguenti del presente statuto.	
	Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei prece-	
	denti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	

	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al	
	precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discri-	
	minatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	
	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la delibera-	
	zione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli inte-	
	ressati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo am-	
	ministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della successiva con-	
	vocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota inte-	
	grativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto,	
	i soci sono obbligati:	

	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo am-	
	ministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo ammini-	
	strativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla qualità del-	
	le prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come	
	previsto nell'ulteriore rapporto istaurato e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della	
	relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	

	Art. 8 bis (Diritti dei soci)	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci delle adunanze e del-	
	le deliberazioni dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
	chiede, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di	
	tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle	
	deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere	
	svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con	
	la cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci delle adunanze e del-	
	le deliberazione dell'assemblea e di ottenere estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
	chiede, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di	
	tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle	
	deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere	
	svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con	
	la cooperativa.	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o	

	per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	e) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o	
	l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società.	
	L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla rice-	
	zione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitra-	
	le con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla co-	
	municazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso	
	ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre	
	mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-	
	cessivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata, con provvedimento motivato, dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art.6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 15 (quindici) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute

	alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coope-	
	rativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbli-	
	che, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di	
	lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizio-	
	ne al Collegio arbitrale ai sensi degli artt.44 e seguenti, nel termine di	
	60 giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono	
	comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta	
	di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperati-	
	va in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su	
	tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, re-	
	golato dagli artt.44 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccoman-	
	data entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei prov-	
	vedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	

	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente	
	delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma	
	del successivo art.26, comma 4, lett.e), la cui liquidazione avrà luogo	
	sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilan-	
	cio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno	
	diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, even-	
	tualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al prece-	
	dente art.13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi di-	
	ritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del de-	
	cesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte	
	alla Società.	
	In difetto di tale designazione, si applica l'art.2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsa-	

	bilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei so-	
	ci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazio-	
	ne del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto sarà devoluto, con deliberazione dell'Organo ammini-	
	strativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d), e) ed f)	
	dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'e-	
	ventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione	
	mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno	
	in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si mani-	
	festa l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	

	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO III BIS	
	STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	
	Art.15 bis (Emissione di strumenti finanziari)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secon-	
	do le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai	
	soci o a terzi.	
	L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dal-	
	l'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'im-	
	porto complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio	
	del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emis-	
	sione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei di-	
	ritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.	
	L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dal-	
	l'art.2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri	
	strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti pa-	
	trimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.	
	Art.15 ter(Conferimento/apporto e imputazione degli strumenti fi-	
	nanziari)	
	I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi pos-	
	sono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappre-	
	sentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00	
	(cento/00) ciascuna.	
	Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale	

	sociale della Cooperativa ed attribuiscono la qualifica di socio finan-	
	ziatore.	
	Art.15 quater (Diritti amministrativi e patrimoniali dei possessori	
	di strumenti finanziari)	
	Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è at-	
	tribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sotto-	
	scritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella deli-	
	bera di emissione.	
	In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di	
	voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna assemblea generale.	
	Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del vo-	
	to sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed	
	in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente corret-	
	tivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.	
	Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono re-	
	munerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i	
	vincoli previsti dall'art. 2514 C.C..	
	I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente	
	ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Ammi-	
	nistratori.	
	Art. 15 quinquies (Trasferibilità dei titoli)	

	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in	
	sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti fi-	
	nanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvede-	
	re ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a	
	chiunque.	
	Art.15 sexies (Recesso dei possessori di strumenti finanziari)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 C.C., ai possessori di stru-	
	menti finanziari partecipativi il diritto il recesso spetta qualora sia de-	
	corso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'As-	
	semblea in sede di emissione dei titoli.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni	
	dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corri-	
	sposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stes-	
	si, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale,	
	maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabi-	
	lita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emis-	
	sione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare de-	
	gli strumenti finanziari.	
	TITOLO IV	

	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto,	
	possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui al-	
	l'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro,	
	beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative tra-	
	sferibili del valore di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.	
	Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in oc-	
	casione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono es-	
	sere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del-	
	l'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provve-	
	derà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo	
	amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere di-	
	sciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale	
	devono essere stabiliti:	

	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori unitamente ai possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori ed ai possessori di strumenti finanziari sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali e alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori	

	in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci	
	cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile 70, ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine	
	minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di	
	emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci	
	cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)	
	Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare pro-	
	cedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e al-	
	l'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del-	
	la legge 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione coo-	
	perativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di	
	voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per	
	un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisi-	
	bili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e	

	depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di Euro 100,00 (cento/00).	
	L'assemblea dei soci potrà inoltre deliberare:	
	- l'eventuale aumento del valore relativo alle azioni	
	- sistemi alternativi di amministrazione e di controllo, possibili per le	
	S.p.A.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in mi-	
	sura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della	
	Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione	
	cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle	
	altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non com-	
	porta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione co-	
	operativa, se non per la parte della perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di parteci-	
	pazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra in-	
	dicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali appro-	
	vati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa, nonchè per il collocamento delle azioni eventualmen-	
	te rimaste inoptate.	

	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una	
	remunerazione massima maggiorata di 2(due) punti rispetto a quella	
	dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei	
	termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente al-	
	le disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 (Assemblea speciale)	
	L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate	
	per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene	
	convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappre-	
	sentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un	
	voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne e-	
	stratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impu-	
	gnarne le deliberazioni;provvede all'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni	
	di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 23 (Recesso)	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso	

	spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni	
	stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 100,00 (cento/00).	
	Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;	
	4) dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero	

	per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della So-	
	cietà.	
	La Società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera	
	a) ai sensi dell'art.2346 del codice civile.	
	Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volon-	
	tari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizza-	
	zione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve	
	darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera racco-	
	mandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente	
	previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accetta-	
	zione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patri-	
	moniale per eventuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria parteci-	
	pazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere moti-	
	vato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	

	Sono validi ed efficaci, per un periodo di 5 anni dalla data di con-	
	cessione delle agevolazioni previste dalla Sovvenzione Globale	
	Linea di Intervento Piccoli Sussidi Misura III.1.D.3 - POR Basili-	
	cata 2000/2006 in favore della Società, soltanto gli atti di cessio-	
	ne di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale per-	
	manga costituita con le medesime percentuali e nel rispetto del-	
	le stesse categorie di destinatari diretti previste dall'art.5 del	
	Bando per la concessione di Piccoli Sussidi - Azione 2.	
	La violazione delle disposizioni predette comporta la revoca del-	
	le agevolazioni concesse.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede	
	alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigen-	
	ze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal-	
	l'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	

	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art.II della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella	
	misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal	
	codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisi-	
	bili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i divi-	
	dendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla	
	legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli	
	altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli so-	
	ci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 27 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio,	
	può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore	
	dei lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutuali-	
	stica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla de-	
	stinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più	
	delle seguenti forme:	

	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio.	
	- emissione di obbligazioni;	
	- emissione di strumenti finanziari, ivi comprese le azioni di sovven-	
	zione e di partecipazione cooperativa.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori, dovrà, in ogni ca-	
	so, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secon-	
	do quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 29 (Assemblee)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante:	
	- lettera raccomandata A.R inviata al domicilio risultante dal libro dei	
	soci in tempo utile per garantire l'avvenuto ricevimento almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza, oppure telefax o messaggio di posta e-	
	lettronica inviati ai soci, in tempo utile per garantire l'avvenuto ricevi-	
	mento almeno otto giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al nu-	
	mero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società ed	

	annotato nel libro soci;	
	in ogni caso agli atti sociali sarà conservata la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento dell'avviso di convocazione.	
	Nella convocazione dovranno indicarsi l'ordine del giorno, il luogo	
	(nella sede sociale o altrove purché in Italia) il giorno (che non dovrà	
	essere lo stesso) e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione,	
	qualora la prima vada deserta.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresenta-	
	ti tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e	
	dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	
	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio e destina gli utili;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori	
	stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17,	
	nonchè sui voti spettanti secondo i conferimenti;	
	3) delibera sulla emissione di strumenti finanziari ivi comprese le a-	
	zioni di partecipazione cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei pro-	
	grammi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni	
	medesime;	

	5) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
	6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;	
	7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;	
	8) approva i regolamenti interni;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.	
	10) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;	
	11) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;	
	12) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	13) delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economiche;	
	14) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art.26.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti	

	sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art.2365 del codice civile.	
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando a libro soci non risultino iscritti più di venti soci, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	

	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguata-	
	mente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avvi-	
	so di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società,	
	nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la	
	riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto ver-	
	balizzante.	
	Art. 32 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema della alzata	
	di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relati-	
	va, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versa-	
	menti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione;	
	Per i soci sovventori ed i possessori di strumenti finanziari si applica i	
	corrispondenti titoli del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, me-	

	diante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto,	
	appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sov-	
	ventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della cooperativa.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assem-	
	blea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini	
	entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante	
	in bianco.	
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo	
	ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi,	
	dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da	
	un Notaio.	
	Art. 35 (Consiglio di amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-	
	posto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 7, eletti dall'Assem-	
	blea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è	
	scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo supe-	

	riore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.	
	Art. 36 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione	
	della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta	
	tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci coopera-	
	tori persone giuridiche.	
	Salvo quanto previsto all'articolo 2390 c.c. gli amministratori possono	
	ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione	
	che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti	
	dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli inca-	
	richi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del	
	consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo	
	comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	Il cda può affidare specifici incarichi ad un direttore esterno allo stes-	
	so c.d.a. purchè socio cooperatore, prevedendone i relativi poteri di	
	rappresentanza e firma sociale.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile,	
	dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e	
	delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno	
	o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato	

	da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire all'Or-	
	gano amministrativo ed al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle opera-	
	zioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effet-	
	tuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fis-	
	sare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i	
	consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.	
	Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nel-	
	le quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta	
	domanda da almeno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo:	
	- lettera raccomandata o telegramma spediti al domicilio di ciascun	
	amministratore almeno cinque giorni prima della adunanza,	
	- telefax o messaggio di posta elettronica inviati a ciascun ammini-	
	stratore almeno cinque giorni prima dell'adunanza, rispettivamente al	
	numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica notificato alla società.	
	L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e gli ar-	
	gomenti da trattare.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-	
	venga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'Organo amministrativo si potranno svolgere anche per	

	teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno	
	dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascu-	
	no sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione de-	
	gli argomenti esaminati, nonchè di ricevere, trasmettere e visionare	
	documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel	
	luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segreta-	
	rio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul rela-	
	tivo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli al-	
	tri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice ci-	
	vile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nomi-	
	nati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dal-	
	l'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assem-	
	blea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se no-	
	minato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammi-	
	nistrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino al-	
	la sua sostituzione.	

	Art. 39 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministra-	
	tori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sinda-	
	cale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	Art. 40 (Rappresentanza)	
	Il Presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e	
	Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui	
	attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo,	
	potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 41 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se co-	
	munque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi,	
	eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'As-	
	semblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea al-	
	l'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Art. 42 (Controllo contabile)	
	Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una	
	società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.	
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla so-	
	cietà di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo	
	contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede	
	della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 - bis, comma 3 del codice	
	civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sin-	
	dacale, ove questo sia nominato.	
	Art.42 bis (Direttore)	
	Le mansioni relative al direttore riguardano il coordinamento ed il	
	controllo relativo allo svolgimento delle operazioni amministrative ed	
	al funzionamento dei servizi.	
	Il direttore ha il potere di rappresentanza e della firma sociale.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 43 (Clausola arbitrale)	

	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e	
	la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rappor-	
	to sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'inter-	
	vento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un	
	arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Mate-	
	ra, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla	
	richiesta fatta dalla parte più diligente.	
	Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine pre-	
	visto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente	
	del Tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	
	e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle pro-	
	mosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili re-	
	lativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17	
	gennaio 2003 n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 44 (Scioglimento anticipato)	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno	
	o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 45 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risul-	
	tante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti	
	finanziari e dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per	
	l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed e-	
	ventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. e);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. II della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 46 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, ri-	
	chiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri	
	che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della	
	cooperativa.	
	In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione del-	
	l'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordi-	
	narie.	
	Art. 47 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisi-	

[illegible]